

La regolamentazione del diritto di visita

La regolamentazione del diritto di visita



Assegnazione della casa coniugale, gestione dell'aspetto economico e regolamentazione delle modalità di visita: sono i punti fondamentali che formano un accordo di separazione o una sentenza che disciplina la fine di un rapporto.

Di questi aspetti quello più delicato e che più verosimilmente può costituire oggetto di un mandato del giudice ai servizi è proprio la regolamentazione del diritto di visita, o **meglio in presenza di due genitori con uguale diritti, la regolamentazione della modalità di visita suddivisa tra i due genitori.**

In realtà, riflettendo bene e magari invitandovi a parlarne in sede di dibattito, il **pensiero** è più sottile: deve il servizio calendarizzare, declinare le giornate e stabilire precisi diritti e doveri o piuttosto questo è compito specifico del giudice (su richieste magari contrastanti degli avvocati) e **spetta invece al servizio qualcosa di più profondo?**

Il senso dell'affido, in particolare di quello condiviso, è quello di individuare come ciascun genitore possa mettere in atto e riesca ad esercitare la sua responsabilità genitoriale rispetto al minore e nel suo rapporto personale con lo stesso. In altre parole l'affido condiviso prescinde dalla conflittualità dei genitori che continueranno a...non sopportarsi, ma sapranno gestire il tempo del figlio. La coppia di genitori resterà unita dalla presenza dei figli, ma ciascun genitore dovrà imparare (e in questo essere aiutato) a gestire un nuovo suo rapporto personale col proprio figlio.

Antico quesito che già si pone da tempo anche in merito alle CTU: deve il consulente fotografare la situazione, raccontare e valutare il nucleo familiare anche allargato, ma non giudicare, perché questo è compito proprio del giudice o deve già fornire proposte concrete?

In entrambe le fattispecie il compito reso tanto più complesso e complicato quanto più complessi e complicati sono i rapporti e le relazioni familiari sottostanti.

IL DIBATTITO E' APERTO

Tornando al mandato, sono due le ipotesi da esaminare

- Che i servizi ricevano un mandato istruttorio al fine di valutare la famiglia, le relazioni, la situazione dei minori **per adottare i migliori provvedimenti**
- Oppure che **già esista un provvedimento** e che i servizi debbano curarne l'esecuzione

1) Prima ipotesi: indagine ai fini dell'adozione di un provvedimento

Probabilmente sarà più impegnativo l'aggancio se contestualmente al mandato il Tribunale ha stabilito l'affidamento dei minori ai servizi stessi: occorrerà all'inizio spiegare alle parti cosa sta accadendo, poiché è noto come l'ingresso dei servizi all'interno di una vicenda di separazione sia ancora molto spesso vissuto come un'onta e anche come un rischio....."siamo in pericolo.....ci portano via i bambini"

Servisse tutto questo a ricompattare la situazione e a regalare un po' di buonsenso ai protagonisti tutti (genitori, nonni, nuovi compagni) potrebbe anche essere una sorta

di fantasma con effetti positivi; purtroppo ciò solitamente non accade e le parti si ritrovano impaurite sì, ma arroccate ancor più sulla necessità di provare le proprie ragioni e i torti degli altri.

Quando invece tale affido non è previsto il lavoro dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere semplificato.

Una riflessione di carattere generale: la difficoltà dell'attività dei servizi è sempre quella dell'ambivalenza tra sostegno e controllo. Nell'ipotesi di affido ai servizi probabilmente la sensazione del controllo è percepita come più gravosa rispetto a quella del sostegno o anche della consulenza.

L'essere diventato l'affido condiviso il regime di prima scelta, nonostante le polemiche iniziali è a mio avviso un buon punto di partenza.....anche se non sempre di arrivo.(v art 155 cod.civ)

Occorre comunque spiegare che affido condiviso non significa affido alternato, bambino tagliato in due e tempo suddiviso al 50%, ma rispetto delle esigenze di tutte le parti e soprattutto dei tempi dei bambini.

E' importante che sia prevista la possibilità concreta di sperimentare progetti , senza che sia necessario ogni volta il nulla osta del giudice; nell'attesa reciproca spesso "si perde" troppo tempo.

Il consiglio che scaturisce da anni di esperienza è quello di essere tanto più fiscali, quanto più alta è la tensione; vale a dire che il "previo accordo tra genitori" ha senso laddove gli stessi quantomeno si parlino; in caso contrario sarà opportuno, quando questo sia l'oggetto del mandato, suggerire orari e date ben precisi (anche ad esempio , il figlio tornerà dalla mamma alle ore 20,30 avendo già cenato!) Questo per evitare i ben noti disguidi...

Desidero riportare la massima di una sentenza che, come per altro altre decisioni, non esclude l'affido condiviso quando i genitori vivano in luoghi diversi

Cass 24526/10 L'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore a entrambi i

genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso entrambi i genitori

2) Seconda ipotesi : esecuzione dei provvedimenti già in essere.

Si tratta di un compito più ingrato e difficile perché presuppone difficoltà già esistenti.

Qualora il servizio riceva il mandato di curare l'esecuzione di provvedimenti esistenti (ad esempio da un giudice tutelare) il compito è più arduo, perché occorre entrare in un campo già costellato di trappole.

Si dovrà partire dal provvedimento, capire perché non ha funzionato, lavorare con le parti e riferire al giudice.

Un breve cenno a quelle situazioni definite PAs o Sindrome di alienazione genitoriale.

Poco importa qui entrare nella polemica se tale sindrome sia scientificamente esistente o meno, se siano necessari tutti gli otto elementi per poterla dichiarare

1. Una campagna di denigrazione

2. Razionalizzazioni deboli, assurde o futili per spiegare la denigrazione

3. Mancanza di ambivalenza.

4. Il fenomeno del “pensatore indipendente”

5. Sostegno al genitore alienante nel conflitto parentale

6. Assenza di senso di colpa riguardo alla crudeltà verso il genitore alienato e alla sua utilizzazione nel conflitto legale.

7. La presenza di sceneggiature “prese a prestito”

8. Allargamento dell'animosità verso gli amici e/o la famiglia estesa del genitore alienato

E' importante però che gli operatori conoscano il rischio cui vanno incontro i bambini intorno ai quali un genitore costruisce mattone dopo mattone una torre che lo isola completamente dall'altro genitore.

E' importante individuare il prima possibile questa strategia diabolica per tentare di intercettarla e bloccarla; troppi ragazzi oggi sono orfani di genitori vivi e questa è a mio avviso una violenza inaccettabile e ingiusta .

Una nota finale, forse un po' provocatoria, ma sulla quale mi piacerebbe conoscere il vostro pensiero.

Secondo me la seconda ipotesi sopra riportata è più allineata col ruolo dei servizi, mentre l'incarico di tipo istruttorio , che alla fine dovrebbe svolgersi sulla falsa riga di una CTU , ma della CTU non ha le caratteristiche (tempi stabiliti, presenza dei consulenti di parte, costi...) è qualcosa che poco risponde alle attuali risorse e oggettive possibilità dei nostri servizi.

Sarebbe opportuno un incontro tra una rappresentanza dei servizi stessi e la magistratura per stabilire dei criteri standard se non addirittura valutare l'opportunità di tali incarichi, che rischiano, se, come pare, sempre più utilizzati, di mortificare e appesantire la delicatissima funzione dei servizi nella società.

La collaborazione con gli avvocati da parte.

Ruoli diversi
nel rispetto reciproco
per un obiettivo comune



Sono ormai davvero tanti anni che svolgo questa professione.

A volte con piacere, a volte no

A volte sono soddisfatta a volte no

Ormai mi è ben chiaro quando sono soddisfatta e quando no: potrà forse apparire strano, ma ciò non dipende dalla “vittoria” nel giudizio.

La mia soddisfazione professionale dipende dall’aver lavorato bene , dall’esser convinta nel mio intimo , nella mia coscienza di aver ottenuto un buon risultato per il mio cliente .

E un buon risultato non sempre coincide con la vittoria a tutto campo: magari il cliente non se ne rende conto subito ma....**il pareggio in queste partite è sempre il risultato migliore,**

Mi piace riprendere qua il mio piccolo contributo a un libro che ho avuto il piacere di scrivere insieme a bravi psicologi e colleghi (Bambini a rischio ingiustizia, Borla editore) e dove il mio compito era proprio quello di illustrare come la collaborazione, ma a volte la semplice comunicazione (che non necessariamente è collaborante, ma è senza dubbio preferibile al muro di silenzio) tra servizi e avvocati produce buoni risultati.

Ovviamente i risultati arrivano se tale collaborazione viene gestita con intelligenza e buon senso nel rispetto ciascuno del proprio ruolo e dei propri compiti ma , soprattutto, e non è così scontato per nessuna delle parti, **nel rispetto ciascuno della professionalità dell'altro.**

La suggestione delle parole

Attore, convenuto, parte vittoriosa, parte soccombente: i protagonisti delle cause civili, dove, dopo anni di lite, vari gradi di giudizio una parte, soddisfatta, raggiunge l'obiettivo che si era prefissa e l'altra, sconfitta, può essere anche condannata a pagare le spese.

Questo schema viene rispettato anche nelle cause che riguardano il diritto di famiglia: attore che promuove il giudizio, convenuto che resiste, testimoni –solitamente parenti e amici che vengono sentiti su argomenti imbarazzanti-, esibizione della buste paga, Consulenze, registrazione di messaggi compromettenti e alla fine la sentenza: parte vittoriosa e parte soccombente. E spesso tale quadro viene appesantito da querele, denunce penali, ingaggi di detective privati in un accanimento che monta e si autoalimenta sempre più.

L'avvocato confeziona il suo fascicolo intestandolo Rossi *contro* Bianchi e, nelle sue memorie, cita la *controparte*, l'avversario, parte avversa.

Chiunque tuttavia abbia esperienza processuale e attenzione alla persona umana comprende come la traccia sopra riportata non possa portare, salvo rare eccezioni, ad alcun risultato positivo, perché alla base di queste azioni c'è, e rimane comunque ,

un gruppo familiare, ci sono delle persone legate da relazioni forti e contrastanti : amore, gelosia, rabbia, delusione: tutti sentimenti che interessano soprattutto la sfera affettiva.

E tra i due contendenti ecco i figli: elemento estraneo alle normali cause civili, elemento che si inserisce tra attore e convenuto e spiazza ogni schema .

Conciliare diritti e affetti: questa è la grande sfida del diritto di famiglia.

Trovare il punto di equilibrio tra la norma, che è per sua natura rigida, cogente, esigibile ed i sentimenti che sono per loro natura flessibili, atipici, delicati, non sempre coerenti.

Sono molti i professionisti che vengono coinvolti a diverso titolo in queste vicende: l'avvocato che ascolta e difende, il giudice che ascolta e giudica, il consulente tecnico che ascolta ed è di ausilio al giudice, lo psicologo che ascolta e sostiene, l'assistente sociale che ascolta, sostiene, ma anche controlla .

E in mezzo a tutte queste figure, la persona e la famiglia in tempesta.

Da tale descrizione emerge quasi naturale l'osservazione che vuole essere il pensiero centrale di queste riflessioni: la necessità, di un coordinamento tra le diverse professionalità.

Ciascuno nel rispetto del proprio mandato, ma con un unico obiettivo comune: lavorare per il benessere della famiglia e soprattutto dei minori coinvolti.

L'obiettivo comune: è questa la peculiarità del diritto di famiglia e delle persone; alla fine di un buon lavoro non ci saranno vincitori o vinti, ma un gruppo familiare che si sarà ricomposto e si sarà ridisegnato su basi diverse da quelle di partenza.

Si tratta proprio di una differente visione filosofica della funzione del diritto rispetto a quella tradizionale, o meglio di una definizione molto particolare del concetto di diritto: fare giustizia non significa dare soddisfazione a chi si trova dalla parte del giusto, ma significa individuare, in un ambito dove torti e ragioni sono molto sfumati, quel terreno spesso ancora arido e asciutto, ma già

potenzialmente in grado di accogliere acqua e concime per produrre nuovi frutti.

Non è facile lavorare bene quando si incontrano professionalità così diverse: occorre umiltà, ma anche piena coscienza della propria funzione, occorre rispetto per il lavoro altrui, ma anche la determinazione necessaria per non farsi sopraffare.

Ricordo che nei primi anni della professione ciascun professionista lavorava in una specie di bozzolo a tenuta stagna, l'avvocatura era tenuta lontana dai servizi e si lavorava in terreni separati da un muro invalicabile

Qualcosa è lentamente cambiato, concetti come giusto processo, rispetto del contraddittorio ,terzietà del giudice minorile sono lentamente entrati nel patrimonio culturale degli addetti ai lavori

Da un punto di vista normativo la L 149/01, che ha novellato notevolmente la disciplina anche processuale dei procedimenti di adottabilità ha introdotto concetti che possono interessare anche l'ambito delle separazioni .

L'art 10 di questa legge stabilisce la possibilità per i genitori o parenti, assistiti dai loro difensori, di partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, di presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

Questi argomenti conducono alla domanda che spesso avvocati da una parte e assistenti sociali dall'altra fanno a se stessi: fino a che punto gli avvocati possono pretendere di essere presenti alle attività proprie dei servizi: colloqui, visite, accertamenti...

Una pronuncia della Cassazione , 26/3/2010 n.7282, relativa per altro ad un procedimento di adottabilità ha stabilito una distinzione di massima dichiarando che i genitori (o gli altri parenti) con i loro difensori hanno diritto di partecipare agli accertamenti disposti dal tribunale per valutare se sussiste lo stato di abbandono cioè a quell'attività informativa che concorre a costruire i fondamenti della decisione a cui gli adulti sono direttamente interessati.

Viceversa la Cassazione riconosce che l'attività degli operatori dei servizi, che forma oggetto di relazioni informative periodiche al giudice, ha natura amministrativa e "non può che svolgersi in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari che la riguardano", sicchè rispetto al suo svolgersi il contraddittorio delle parti e dei loro difensori incontra dei limiti .

Da tale affermazione si ricava che negli interventi degli operatori non ci può essere ingerenza da parte dei soggetti del contraddittorio i quali hanno solo diritto di esaminare e contestare il risultato di tale attività contenuto nelle relazioni che entrano a far parte degli atti processuali a disposizione dei difensori nei limiti consentiti.

Come ha osservato un commentatore, Cfr. Francesco . Micela, "Interesse del minore e principio del contraddittorio", in *Minorigiustizia*, n.3/2011, pag. 148., *l'attività svolta dai servizi socio sanitari su incarico dal tribunale non costituisce un vero e proprio segmento processuale nel quale il contraddittorio si esplica come se le parti fossero davanti al giudice.*

L'operato dei servizi mantiene la sua autonomia tecnico-amministrativa con la possibilità di escludere i difensori dai colloqui con i genitori o con gli affidatari del minore. Il contraddittorio può essere recuperato in sede processuale tramite la successiva audizione degli operatori che consente alle parti di esercitare il diritto di difesa, contestando le conclusioni dei servizi e facendo emergere le eventuali inadeguatezze dell'attività svolta. In presenza di dubbi il giudice può sempre avvalersi di una CTU in cui il contraddittorio è pienamente garantito" .

V anche ***Il nuovo processo civile minorile dopo il 2007 nella giurisprudenza 1***
di Elisa Ceccarelli

Io devo dire non concordo totalmente con questa interpretazione; il confine tra ciò che si può condividere e ciò che invece è peculiare a ciascuna professione è a mio avviso non definibile a priori, ma emerge caso per caso, momento per momento: e torniamo al concetto di base: obiettivo comune nel rispetto reciproco.

Sta alla serietà e all'intelligenza dei diversi professionisti individuare cosa è utile condividere e cosa va tenuto separato; senza pregiudizi reciproci, senza retro pensieri , ma pensando a cosa possa essere più utile per raggiungere lo scopo che ci si è

prefigurati. Attendere che all'esito della relazione dei servizi si possa riattivare il contraddittorio può talvolta essere troppo tardi

Il tempo

Un accenno breve a un concetto che già questa mattina più volte è stato richiamato: i tempi della giustizia.

Esiste un tempo buono, necessario per capire, da usare per la realizzazione del progetto con piccoli passi avanti, momenti di ripensamento e nuovi cambiamenti: un tempo operoso.

Esiste tuttavia anche un tempo vuoto, vera malattia della giustizia in generale, ma soprattutto del diritto di famiglia: è il tempo delle sospensioni estive, Natalizie e Pasquali, del cambio degli operatori, dei rinvii chiesti da avvocati non attenti, delle relazioni non depositate.

Ecco che il Tribunale, terzo e super partes, ma sempre presente e attento, dovrebbe intervenire perché il tempo sia solo quello necessario e operoso, non solo sollecitando, ma anche pretendendo delle risposte con scadenze ben precise.

Conclusioni

UN SOGNO, UN AUGURIO, UNA SPERANZA

Il Tribunale per i minorenni è l'ospedale dei bambini malati nell'anima, i servizi costituiscono spesso il più vicino pronto soccorso: il bravo assistente sociale è come il medico curante



Mi piace terminare con un sogno ed un augurio per i più giovani e immaginare un sistema dove i prossimi due paragrafi siano realtà.

Un bimbo che soffre nell'anima è come un bimbo che soffre nel corpo: mai più si immaginerebbe un ospedale chiuso per ferie o perché è sabato e gli infermieri non ci sono. Il Tribunale per i minorenni è l'ospedale dei bambini malati nell'anima, i servizi costituiscono spesso il più vicino pronto soccorso: entrambi dovrebbero svolgere senza interruzione una funzione di controllo e intervento, comunicando tra loro in tempo reale , con la presenza specializzata , competente e rispettosa del proprio ruolo difensivo degli avvocati

Dal libro "Il male che si deve raccontare" di Simonetta Agnello Hornby , con Marina Calloni, pag .107

Joan, donna straordinaria e grande assistente sociale a Londra Ogni cliente, per lei, era per sempre. A Natale mandava gli auguri a tutti ed era sempre disponibile per ognuno di loro. " Il bravo assistente sociale è come il medico curante: raggiungibile dal paziente" diceva sempre." Dopo aver risolto i problemi della famiglia non va più a trovarli, ma si tiene in contatto, pronto a intervenire, se necessario. Bisogna tenere una rete invisibile e forte come il nylon. e tenerla pronta per tirarla su quando è necessario. Quel filo sottile tiene assieme le' mie' famiglie provate e sofferenti".